

Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all'articolo 62 dello Statuto e della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali).

2. L'I.R.E.S. Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione.”.

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 2 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. L'I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.

2. L' I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all' articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 3 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 3.

1. Sono compiti istituzionali dell'I.R.E.S Piemonte, in particolare:

a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;

b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;

c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;

- d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo;
 - e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l' analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;
 - f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;
 - g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;
 - h) produrre studi preparatori per l'evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali;
 - i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) sono trasferite all'Istituto.
2. Ferma restando l'attività istituzionale di ricerca di cui al comma 1 a favore della Giunta e del Consiglio regionale, l'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell'Istituto.”.

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 3bis nella l.r. 43/1991)

1. Dopo l' articolo 3 della l.r. 43/1991 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis.

1. L'I.R.E.S. Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, svolge:

- a) ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;
- b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.

2. L'I.R.E.S Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui al comma 1, lettera a), promuove anche azioni informative sulla propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le convenzioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore, di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni medesime.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 8/1984, l'I.R.E.S. e' esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette.”.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 3ter nella della l.r. 43/1991)

1. Dopo l' articolo 3 bis della l.r. 43/1991 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter.

1. L'IRES Piemonte, ai fini di cui all'articolo 2 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, nonché degli ulteriori compiti dei cui all'articolo 3 bis, organizza le proprie attività predisponendo programmi di ricerca annuali e pluriennali.

2. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento.

3. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio.

4. I programmi di ricerca annuali e pluriennali contengono anche le esigenze conoscitive del

Consiglio regionale. A tal fine , il Presidente del Consiglio regionale invia all'I.R.E.S. Piemonte, tramite il Presidente della Giunta regionale, le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, entro i centottanta giorni precedenti la scadenza del termine annuale del programma annuale o del periodo considerato dai programmi pluriennali.

5. I programmi annuali e pluriennali sono predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'IRES ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e sono trasmessi alla Giunta regionale che li presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, in ogni caso entro i novanta giorni precedenti la loro scadenza.

6. Il Consiglio regionale approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto.”.

Art. 6.

(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 8 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 8.

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui all'articolo 3 ter, comma 5, i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;
- b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalita' previste dal Capo IV;
- c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all'articolo 2, comma 3;
- d) nomina il direttore;
- e) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- f) puo' nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;
- g) adotta, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), i provvedimenti organizzativi di definizione della struttura e di modifica della dotazione organica da sottoporre all'approvazione della Giunta, che informa il Consiglio regionale;
- h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 26;
- i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del direttore;
- j) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
- l) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.”.

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 9 della l.r.43/1991)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 43/1991 le parole: “ dall'art. 24 dello Statuto ”, sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 37 dello Statuto“.

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 10 della l.r.43/1991)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“2. Per il Presidente e per gli altri componenti del Collegio e' richiesta l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 11 della l.r.43/1991)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 43/1991 è sostituita dalla seguente:
"b) esamina il rendiconto e predispone la relazione che accompagna il rendiconto stesso;"

Art. 10.

(Modifica dell' articolo 13 della l.r.43/1991)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:
"3. I rapporti tra il Direttore e l'Istituto sono regolati ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).".

Art. 11.

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 14 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 14.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g) il Consiglio di amministrazione definisce la struttura organizzativa dell'Istituto.".

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 21 della .r. 43/1991)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

"3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.".

Art. 13.

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 26 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 26.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l), all'emanazione di un regolamento dell'Istituto che disciplina:

- a) l'azione amministrativa e la gestione contabile;
- b) le procedure relative alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca, di cui all'articolo 3 ter;
- c) le modalità e i criteri di affidamento dell'incarico di direttore;
- d) le modalità e i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
- e) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 20 e 21.

2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 49 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulle attività svolte dall'Istituto corredata dai relativi costi.".

Art. 14.

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 27 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 27.

1. Fatto salvo quanto previsto per i programmi annuali e pluriennali di ricerca di cui all'articolo 3 ter, il Consiglio regionale approva, entro sessanta giorni dal ricevimento:

- a) il regolamento dell'Istituto, e le sue eventuali modificazioni;
- b) le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico.

2. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.”.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato.
2. Sino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), risulta confermata la pianta organica dell'Istituto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S. Piemonte adegua gli strumenti normativi e di organizzazione dell'Istituto.
4. L'articolo 3 ter si applica a partire dal periodo di programmazione annuale successivo a quello considerato dall'ultimo programma approvato, dal momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 e gli articoli 15, 16, 18, 31 della l.r. 43/1991, sono abrogati.

Art. 17.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 febbraio 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 192

“Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)”

Presentata dai Consiglieri regionali Rostagno (primo firmatario), Campo, Benvenuto, Grimaldi, Gariglio, Pichetto Fratin, Monaco, Bertola, Gancia e Giaccone il 29 dicembre 2015

Assegnata per l'esame in sede referente alla I Commissione permanente
il 12 gennaio 2016

Riassegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente
il 28 gennaio 2016

Nominati Correlatori Rostagno e Campo

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 2 febbraio 2016 con 45 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 62 della legge statutaria n. 1/2005, è il seguente:

Art. 62 (Programmazione regionale)

1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.

2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.

3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.

4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.

5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.

6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.

Il testo dell'articolo 60 della legge statutaria n. 1/2005, è il seguente:

Art. 60 (Enti, aziende e società regionali)

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è il seguente:

Art. 5 (Programmazione regionale e locale)

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 46 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, è il seguente:

Art. 46 (Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche)

1. E' istituito un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata di sei mesi ciascuno da uno dei suoi componenti, dura in carica per l'intera legislatura.

2. Il Comitato promuove l'effettuazione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.

3. Il Comitato, su richiesta delle Commissioni inoltre:

a) esprime, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;

b) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative e cura la realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.

Il testo dell'articolo 40 della l.r. 8/2013, è il seguente:

Art. 40 (Norme finali in merito all'Aress)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni, tra quelle esercitate dall'Aress ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 18/2012, che sono trasferite all'Istituto di Ricerche economico

sociali del Piemonte (Ires), il quale le esercita secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'Ires recluta le necessarie risorse professionali.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante un finanziamento a valere sull'accantonamento del fondo sanitario.

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 35 della l.r. 8/1984, è il seguente:

Art. 35 (Condizioni e clausole contrattuali)

1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, ne' la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore della controparte sulle somme che questa fosse obbligata ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

2. I pagamenti in acconto sono ammessi solo in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.

3. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale e' ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione se previsto dalla disciplina professionale.

4. E' ammesso altresì il pagamento in acconto nel caso di contratti per la fornitura e manutenzione di beni da parte di ditte di notoria solidità che non usino assumere incarico di fornitura o di lavoro senza anticipazione di parte del prezzo.

Il testo dell'articolo 37 della l.r. 8/1984, è il seguente:

Art. 37 (Cauzione e penalità)

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni .

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nella esecuzione del medesimo.

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 37 della l.r. 23/2008, è il seguente:

Art. 37 (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.

1 bis. Le disposizioni in materia di merito e premi sono applicate agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione di cui al comma 1. La Giunta regionale con propri atti organizzativi, sentite le direzioni vigilanti, integra il disciplinare di cui al comma 1 con l'individuazione delle modalità applicative delle predette disposizioni.

2. Il disciplinare è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'approvazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all'approvazione della proposta l'ente continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale può autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di posizioni dirigenziali, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge con esclusione della figura del Segretario generale.

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9

1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 37 dello Statuto della Regione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.

3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che è a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

Il testo dell'articolo 37 della legge statutaria n. 1/2005, è il seguente:

Art. 37 (Commissione consultiva per le nomine)

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.

2. Per il Presidente e per gli altri componenti del Collegio e' richiesta l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.

4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.

5. Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.

Note all'articolo 9

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 11

1. Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
- b) esamina il rendiconto e predispone la relazione che accompagna il rendiconto stesso;
- c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

2. I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.

3. Il Revisore decade se non partecipa, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio regionale, che provvede alla sostituzione.

Note all'articolo 10

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. Per la nomina a Direttore sono richiesti adeguati requisiti tecnico-professionali, maturati anche attraverso esperienze in enti o strutture di ricerca.

2. Il Direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni. Tale incarico può essere rinnovato.

3. I rapporti tra il Direttore e l'Istituto sono regolati ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

4. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento. La revoca è obbligatoria in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.

5. Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.

Note all'articolo 12

Il testo dell'articolo 21 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 21

1. Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedono la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad enti specializzati, di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
2. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte.
3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.
4. Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze è determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.
5. Il limite, di cui al comma 4, può essere eccezionalmente superato, se il ricorso a consulenza è richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri.

Note all'articolo 13

Il testo dell'articolo 49 della l.r. 7/2001, è il seguente:

Art. 49 (Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo 45 e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell'anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione specifica e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare una relazione sui costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al contributo erogato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e, in ogni caso, per quelle di cui all'articolo 39, comma 1, gli enti indicati nel comma 1, e che dipendono dalla Regione, adottano forme idonee di controllo di gestione.

3. Il regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1.

4. Al fine di evidenziare le relazioni tra i rendiconti delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e i dati finanziari del rendiconto regionale, è predisposta un'apposita relazione comprensiva del bilancio consolidato del comparto sanitario regionale.

5. Le relazioni sono allegate al rendiconto generale della Regione ed approvate unitamente a questo.

6. Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari.

Note all'articolo 17

Il testo dell'articolo 17 della l. 196/2009, è il seguente:

Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di

cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
- c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (47)

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. (48)

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle

previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.